

CONVENZIONE TRA LA CONFCONSUMATORI NAZIONALE ED IL COMITATO "COORDINAMENTO ACQUA PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO"

La Confconsumatori di seguito denominata semplicemente Confconsumatori- C.F. 80025080344 con sede legale in Via Mazzini n° 43 – Parma , rappresentata dalla Presidente pro-tempore dr.ssa Mara Colla, nata a Collecchio (Parma) il 31.01.1950, autorizzata alla stipula della presente convenzione in forza di delibera consiliare

E

Il comitato "Coordinamento Acqua pubblica della Provincia di Sondrio –", di seguito denominate semplicemente "Comitato" con sede legale a Piateda (So) in Via Centrale Venina n. 4 C.F. 93027710149 rappresentata dalla Sig.a Martina Simonini , nata a Sondrio il 28.10.1960 in forza del mandato ricevuto con atto costitutivo del comitato stesso

PREMESSO CHE

- La Confconsumatori (Confederazione Generale dei Consumatori) è una associazione, senza scopo di lucro, di consumatori e utenti riconosciuta e iscritta al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico e parimenti riconosciuta dalla Regione Lombardia, ai sensi della L.R. 6/22003, che svolge attività di formazione e informazione, consulenza ed assistenza, anche giudiziaria, ai cittadini consumatori e utenti, nelle proprie sedi e sportelli territoriali, usufruendo dell'attività di legali ed esperti nelle diverse problematiche del consumerismo;
- è interesse della Confconsumatori la ricerca di forme di collaborazione con altre realtà, associazioni o enti operanti sul territorio per progetti ed obiettivi di comune interesse;
- è interesse del Comitato ottenere da parte di Confconsumatori la presentazione del ricorso al TAR nell'ambito della azione di classe pubblica di cui al D.Lgs 198/2009
- con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti si impegnano a collaborare in materia di diritto al consumo e di tutela giuridica del consumatore;
- in particolare, Confconsumatori si impegna a garantire agli associati (persone fisiche) del convenzionato una quota di adesione agevolata pari ad euro uno, da corrispondere a Confconsumatori anche tramite il convenzionato, per la fruizione dei servizi di informazione, consulenza e assistenza in qualità di cittadini consumatori e utenti. Tale quota esclude le spese vive eventuali;
- ai fini dell'esecuzione della Convenzione, il Comitato/convenzionato si impegna a presentare ai propri aderenti l'attività della Conconsumatori e le possibilità di aderirvi a fronte del versamento della quota di adesione agevolata di euro uno.

CONSIDERATO CHE

- La Confconsumatori non ha sede territoriale in provincia di Sondrio e tuttavia un consistente gruppo di utenti/consumatori del Servizio Idrico Integrato della provincia di Sondrio si è rivolto alla Confconsumatori perchè attivasse l'azione di classe pubblica di cui al D.Lgs. 198/2009;
- la Confconsumatori ha presentato in data 13.09.2016 la diffida prevista dal suddetto D.Lgs. a cui occorre ora dar seguito con un ricorso al TAR Lombardia;
- alcuni dei suddetti utenti/consumatori hanno costituito il comitato "Coordinamento Acqua Pubblica della Provincia di Sondrio" ;
- il Comitato, per la realizzazione dei suoi scopi individuati nell'atto costitutivo, collabora con la Confconsumatori per la raccolta delle adesioni degli utenti e affianca la Confconsumatori nel ricorso che essa presenterà al TAR in difesa degli interessi degli utenti/consumatori del servizio idrico integrato della provincia di Sondrio;
- la Confconsumatori e il Comitato non perseguono fini di lucro;
- per il motivo sopra esposto le somme raccolte dal Comitato per l'adesione alla Confconsumatori e per l'adesione al Comitato per copertura dei costi del ricorso al TAR non hanno, per il Comitato, natura di corrispettivo bensì di un contributo per il conseguimento di scopi condivisi.

È STATA RAVVISATA L'OPPORTUNITÀ DI ADDIVENIRE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA SOTTO RIPORTATA CONVENZIONE, FINALIZZATA TRA L'ALTRO A REGOLAMENTARE LE MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE FISSANDO TEMPI, MODI, CONDIZIONI:

ART. 1 – Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2 – Oggetto

Gli scopi della presente convenzione sono:

- a) La collaborazione tra il Comitato e la Confconsumatori per raccogliere le adesioni 2017 alla Confconsumatori di Mantova con la quota di euro 1 (uno) cadauno che verranno versate alla Confconsumatori secondo le modalità da questa indicate;
- b) i moduli di adesione verranno trasmessi alla Confconsumatori dal Comitato o autonomamente dagli aderenti; le parti si impegnano a scambiarsi ed aggiornare periodicamente i data-base degli aderenti;
- c) il Comitato partecipa alla copertura dei costi per il ricorso al TAR Lombardia di cui trattasi versando alla Confconsumatori Nazionale un contributo di € 5.725 all'atto del deposito del ricorso al TAR, oltre ad eventuali altre spese da concordare in precedenza tra le parti;
- d) in caso la Confconsumatori ottenesse il patrocinio a spese dello Stato, il Comitato si impegna a versare comunque alla Confconsumatori, in luogo dell'importo di cui sopra, un contributo che la Confconsumatori potrà destinare alle proprie attività e/o progetti;

- e) la Confconsumatori si impegna ad adire il TAR incaricando un avvocato di sua fiducia,
- f) il Comitato collaborerà con l'avvocato incaricato dalla Confconsumatori fornendo informazioni, documenti e collaborazione nella stesura del ricorso al TAR;
- g) La Confconsumatori si impegna a presentare il ricorso al TAR entro la data del 30 settembre 2017;
- h) Il Comitato e la Confconsumatori si impegnano a tenere aggiornati gli aderenti delle fasi del ricorso, sui suoi esiti e sulle eventuali notizie rilevanti in merito al Sistema Idrico Integrato della Provincia di Sondrio, ciascuna autonomamente o con comunicazioni congiunte preferibilmente via e-mail o con modalità da definire per chi non fosse in condizione di ricevere via mail;
- i) La Confconsumatori acconsente che delle fasi del ricorso al TAR venga tenuta al corrente anche l'Associazione Acqua Bene Comune ed il Forum Italiano dei Movimenti per l'acqua che avranno facoltà di porre domande e/o chiedere informazioni perchè il ricorso di cui trattasi potrà eventualmente essere utilizzato come riferimento/esempio anche da altre province. Sia la Confconsumatori che il Comitato si impegnano a tenere informata la Segreteria del Forum nella persona del Sig. Paolo Carsetti;
- j) La Confconsumatori delegherà di volta in volta aderenti del Comitato a partecipare a tavoli e/o trattative con gli enti locali e/o con l'Ufficio d'ambito ed il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Sondrio. E' pacifico che tali attività non genereranno alcun compenso tra le parti;

RT. 3 – Referenti

Per l'attuazione delle attività previste dalla convenzione ciascuna delle parti può designare uno o più referenti, anche di volta in volta. Viene indicato da parte del Comitato, l'Avv. Gianluca Madè che potrà essere coadiuvato da un tecnico al fine di verificare periodicamente la realizzazione degli accordi oggetto della presente; all'uopo la Confconsumatori indica l'Avv. Umberto Fantigrossi.

ART. 4 – Obblighi delle parti

Oltre agli impegni di cui all'art. 2 c, si precisa che:

- Le spese di trasferta dell'una o dell'altra parte non verranno riconosciute se non preventivamente concordate così come altre eventuali spese (manifesti, locandine, materiale di consumo ecc.)
- Per le eventuali ulteriori spese conseguenti al ricorso al TAR (CTU,), qualora non si ottenesse il beneficio delle Spese a carico dello Stato, il Comitato si impegna a versare un contributo per la copertura delle stesse. Analogamente si procederà se ci dovessero essere spese di soccombenza.

ART. 5 – Accordi attuativi

La Collaborazione tra Confconsumatori e il Comitato è attuata, ricorrendone il bisogno, tramite la stipula di appositi accordi nel rispetto della presente convenzione. Gli accordi attuativi disciplinano in particolare gli aspetti di natura tecnica o scientifica, organizzativa, e individuando la struttura o le persone di ciascuna delle parti alle quali detti oneri dovranno essere imputati.

ART. 6 – Oneri finanziari

Gli oneri finanziari tra le parti sono quelli descritti all'art. 2, salvo ulteriori accordi attuativi di cui all'art. 5.

Art.7 – Diritti di proprietà intellettuale

Aspetti connessi ai risultati ottenuti nell'ambito della presente convenzione e relativi ad eventuali pubblicazioni e/o altro verranno concordati di volta in volta laddove ve ne fosse bisogno.

Art. 8 – Durata ed eventuale rinnovo

I tempi della presente convenzione coincidono con quelli della conclusione della Azione di Classe pubblica e sono comprensivi degli ulteriori passaggi rispetto al ricorso al TAR.

E' fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della convenzione.

E' facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta, fermo restando quanto previsto al capoverso precedente.

Art.9 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e gli eventuali accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alle normative vigenti.

Art. 10 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, è competente il Foro di Sondrio.

Milano, 26-06-2017

Per Confconsumatori Maria Cole

Per il Comitato Paolo Fiorini